



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n. 143/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.

Guido Petrigni, in data 10 giugno 2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23872** del registro di Segreteria, promosso dal sig. [REDACTED] rappresentato e difeso dagli avv.ti Renzo Filoia e dall'avv. Francesca Torre ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci, nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, per l'accertamento del diritto alla rivalutazione della propria pensione in misura pari al 100% della inflazione.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Udito all'udienza del 10 giugno 2025 l'avvocato Marco Alessandrini per l'Inps; non rappresentata la parte.

FATTO

Il ricorrente, ex dipendente pubblico del comparto difesa e sicurezza, percepisce una pensione superiore a 4 volte il minimo Inps.

Ha chiesto che gli sia riconosciuto il diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico nel periodo 2023-2024, con la condanna dell'Ente previdenziale al pagamento della differenza tra le somme percepite e gli importi integralmente rivalutati, oltre al risarcimento

del danno.

Nella fattispecie in esame si invoca tutela al diritto effettivo alla pensione.

Diritto che viene frequentemente eluso da leggi finanziarie dello Stato, solo apparentemente previdenziali, che in realtà appaiono più protese alla ricerca di liquidità dal reddito dei cittadini ora economicamente inattivi e, per ciò stesso, ancor più vulnerabili ed esposti alle incerte.

Già nel 1998 la legge finanziaria esclude, sebbene solo per un anno, dall'adeguamento con il costo della vita, le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo.

La norma fu graziata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 372 del 1998 atteso il suo carattere eccezionale e temporaneo.

Per corroborare dette pretese viene prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 commi 309-310 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023); in particolare, il comma 309 prevede, per il periodo 2023-2024, una riduzione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, in misura crescente, per scaglioni. Secondo tale previsione, le pensioni più basse, fino a quattro volte il trattamento minimo, ricevono una rivalutazione integrale, mentre le pensioni di importo complessivamente più elevato sono suddivise in ulteriori 5 scaglioni e ricevono una rivalutazione decrescente, pari all'85% per lo scaglione più basso, riferito alle pensioni di importo complessivo pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo, sino al 32% per lo scaglione più elevato, comprensivo delle pensioni superiori a dieci

volte il trattamento minimo.

Il comma 310 prevede, al contrario, per il periodo compreso tra gennaio 2023 a dicembre 2024, in via transitoria, allo scopo dichiarato di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, un incremento percentuale per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Tale incremento viene attribuito nella misura di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.

Ciò premesso, il ricorrente ritiene che tali disposizioni contrastino con gli articoli 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione, in quanto la riduzione dei coefficienti di rivalutazione delle pensioni (cd. raffreddamento della perequazione) configurerebbe una irragionevole limitazione del diritto alla pensione, costituzionalmente tutelato dagli artt. 36 e 38.

Il ricorrente ritiene che il diritto alla pensione configuri un diritto quesito, sin dal momento della messa in quiescenza e prospetta sotto altro profilo, anche una violazione degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, in quanto la previsione legislativa lamentata perseguirebbe finalità di natura tributaria, applicando una disparità di trattamento a situazioni sostanzialmente equiparabili.

Ciò considerato, l'attore chiede che sia disposta rimessione alla Corte costituzionale.

Si è costituito l'INPS eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, in quanto la parte non formula alcuna domanda sostanziale

in merito al pagamento di specifiche somme, limitandosi a chiedere che la questione sia rimessa alla Corte costituzionale.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte convenuta.

La formazione di un provvedimento amministrativo sfavorevole, in forma esplicita o come silenzio-rifiuto, rende attuale e concreto l'interesse ad agire dell'avente diritto, quale necessaria condizione dell'azione (da ultimo cfr. Corte dei conti, Sez. Sicilia n. 871/2021; Sez. Veneto n. 183/2021).

Ciò considerato, il requisito di ammissibilità in esame risulta evidentemente realizzato nel caso di specie, in quanto il ricorrente contesta, come detto, i parametri applicati dall'INPS nel calcolo della rivalutazione annuale del suo trattamento pensionistico (calcolo effettuato correttamente sulla base di esplicita disposizione normativa).

Il presente giudizio non realizza, quindi, una indebita sostituzione del giudice nello svolgimento delle funzioni dell'istituto previdenziale, ma rappresenta la naturale sede di esercizio della tutela giurisdizionale invocata dal ricorrente nei confronti dell'attività svolta dall'INPS.

Non risulta necessaria, quindi, una ulteriore fase decisionale in sede amministrativa, in quanto la concreta quantificazione del trattamento pensionistico, operata dall'INPS, rende concreto ed attuale l'interesse ad agire della parte ricorrente.

2. Il ricorso non merita, invece, accoglimento nel merito, in quanto i profili di illegittimità costituzionale e sovranazionale prospettati dai ricorrenti risultano manifestamente infondati, alla luce delle seguenti considerazioni.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito l'importanza della perequazione automatica delle pensioni, in quanto rappresenta un meccanismo volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza, sancito dall'art. 38 secondo comma della Costituzione, ed il principio di sufficienza della retribuzione, di cui all'art. 36 della Costituzione, principio applicato per costante giurisprudenza anche ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita (ex plurimis Corte Cost. sent. 70/2015, par. 8).

La stessa giurisprudenza costituzionale ha, tuttavia, sempre ribadito, nelle molteplici occasioni in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle diverse ipotesi di "raffreddamento", o addirittura di blocco della perequazione susseguitesì nel tempo, che i principi costituzionali sopra richiamati non impongono il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza, in quanto il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione, "alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona" (ex plurimis Corte cost. sentenza n. 316/2010 par. 3.1-3.2; sentenza n. 234/2020 par. 15.2.1).

A tal riguardo, giova evidenziare che la perequazione automatica delle pensioni è stata prevista, per la prima volta, seppur in termini condizionati ai risultati di esercizio, dall'art. 10 della legge n. 903/1965, mentre è stata introdotta, a regime, dall'art. 19 co. 1 della legge n. 153/1969 (cd. legge Brodolini). Nel tempo il legislatore è intervenuto ripetutamente sul meccanismo della perequazione, limitando più o meno incisivamente i coefficienti di rivalutazione delle pensioni. È possibile ricordare, a titolo di esempio, la previsione di cui all'art. 24 co. 4 della legge n. 41/1986 (legge finanziaria 1986), la quale già graduava i coefficienti di rivalutazione applicabili in misura decrescente, rispetto alle pensioni di importo più elevato. A tale previsione sono seguite nel tempo numerose altre disposizioni di legge, le quali hanno diversamente inciso sui coefficienti di rivalutazione, in modo che - di fatto - le pensioni più elevate non hanno mai goduto negli ultimi decenni di una integrale rivalutazione, a differenza delle pensioni di importo più basso.

Esclusa quindi la possibilità di riconoscere un "diritto quesito" alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, a prescindere dal suo ammontare, di fatto mai esistito nell'ordinamento, quantomeno per le pensioni più elevate, la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di precisare i parametri di ragionevolezza, alla stregua dei quali risulta possibile valutare la legittimità costituzionale delle scelte operate dal legislatore in materia di perequazione pensionistica.

In primo luogo, è stato affermato, il vincolo della ragionevolezza risulta rispettato quando il legislatore persegue un "progetto di

eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell'art. 3 co. 2 Cost.”

(Corte cost. sentenza n. 70/2015), attraverso una disciplina differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo - come nel caso della legge di bilancio 2023 - atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva (Corte cost. sentenze n. 234/2020; 250/2017 e n. 316/2010).

Sotto altro profilo, gli interventi limitativi della perequazione annuale devono essere sorretti da una esplicita motivazione economicofinanziaria, basata su dati oggettivi, emergenti, ad esempio, dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure legislative (Corte cost. sentenze n. 234/2020; 250/2017).

Infine, la giurisprudenza costituzionale ha individuato anche un limite di ordine temporale, riferito, tuttavia, non al raffreddamento, ma alla sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero alla frequente reiterazione di misure tese a paralizzarlo, le quali “esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità” (Corte cost. sentenze n. 316/2010, sentenza n. 234/2020).

Peraltro, la Corte costituzionale ha anche precisato che ogni misura di blocco o limitazione della rivalutazione “non può che essere scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce” (sentenza n. 250/2017) e che “non può ipotizzarsi, di per sé, una sorta di “consumazione” del potere legislativo dovuta all'effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione, ma il nuovo ulteriore intervento è comunque legittimo ove risulti conforme ai principi di

ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì inclusivo di tutti gli elementi rilevanti” (sentenza n. 234/2020).

3. Tenuto conto di tali chiare indicazioni, più volte ribadite dalla giurisprudenza costituzionale, ogni censura di incostituzionalità delle disposizioni contenute nei commi 309 e 310 dell’art. 1 della legge 197/2022 risulta manifestamente infondata.

Come detto, la legge di bilancio 2023 ha inteso contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, riconoscendo un incremento percentuale a favore delle pensioni più basse, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1 co. 310), oltre a riconoscere l’integrale rivalutazione delle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo.

La nota tecnico-illustrativa della legge di bilancio 2023, a pag. 27 evidenzia la correlazione tra la maggiore spesa conseguente all’incremento delle pensioni più basse (pari a circa 0,2 miliardi nel 2023 e 0,38 miliardi nel 2024) e la contestuale modifica del meccanismo di indicizzazione in senso sfavorevole per le pensioni di importo più elevato (da cui derivano minori spese, al netto degli effetti fiscali, pari a circa 2,1 miliardi nel 2023, 4,1 miliardi nel 2024 e 4 miliardi nel 2025).

La relazione tecnica al disegno della legge di bilancio 2023, a pagina 74, ribadisce la stretta correlazione tra il comma 309 ed il comma 310, evidenziando che le maggiori economie strutturali conseguite dalle disposizioni di cui al comma 309 si giustificano e si rendono necessarie in quanto “concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza

pubblica, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, nel rispetto di un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l'adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico, tenuto conto sia di quanto previsto dal comma in esame e sia di quanto previsto dal comma 310".

Sussiste quindi un'ampia motivazione delle scelte operate dal legislatore, la quale esclude ogni censura di arbitrarietà ed irragionevolezza.

Pertanto, la correlazione, sopra evidenziata, tra le disposizioni del comma 309 e quelle contenute nel comma 310, evidenzia la natura endoprevidenziale delle disposizioni in esame ed esclude la possibilità di qualificare la riduzione dei coefficienti di rivalutazione come misura avente natura tributaria. Non può ritenersi, quindi, violato il principio di universalità dell'imposizione, sancito dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, in quanto esso si riferisce alle forme di prelievo di natura tributaria, le quali implicano "una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare" (Corte cost., sentenza n. 234/2020, par. 16.1). Al contrario, il mero raffreddamento del meccanismo perequativo non dà luogo ad una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio e destinata a reperire risorse per l'erario, come è tipico delle misure di

natura tributaria.

In particolare, tre elementi indefettibili caratterizzano la fattispecie tributaria, secondo la giurisprudenza costituzionale: “la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, devono essere destinate a sovvenire pubbliche spese (ex plurimis, Corte cost., sentenze n. 219 e n. 154 del 2014) .

La stessa giurisprudenza precisa, inoltre, che il tributo consiste in un prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva (Corte costituzionale, sentenza n. 102/2008), mentre le forme di raffreddamento o di esclusione della rivalutazione delle pensioni non rivestono natura tributaria, in quanto non prevedono una decurtazione o un prelievo a carico del titolare del trattamento pensionistico (Corte costituzionale sentenze n. 70/2015, par. 4, n. 234/2020 par. 16).

Il difetto dei requisiti propri dei tributi e, in generale, delle prestazioni patrimoniali imposte, determina, quindi, la manifesta infondatezza delle censure sollevate dai ricorrenti con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Sotto altro profilo, la suddivisione delle pensioni in scaglioni e la maggiore riduzione dei coefficienti di rivalutazione delle pensioni di

importo più elevato appare conforme al principio di uguaglianza sostanziale, sancito dall'art. 3 co. 2 Cost., in quanto disciplina in maniera differente il meccanismo perequativo in ragione della diversa consistenza dei trattamenti pensionistici, incidendo maggiormente sui trattamenti più elevati, in quanto capaci di una maggiore resistenza all'erosione inflattiva.

Riguardo, infine, al limite temporale sopra richiamato, occorre innanzitutto evidenziare che il comma 309 della legge 197/2022 delinea un sistema graduale di raffreddamento della rivalutazione, senza escludere alcuno scaglione dal meccanismo perequativo, ivi compresi i trattamenti di importo più elevato, mentre la giurisprudenza costituzionale ha riferito, nei propri precedenti, tale limite, alle sole ipotesi di totale esclusione del beneficio della rivalutazione (in particolare, Corte costituzionale sentenza n. 316/2010; in senso conforme, da ultimo, la sentenza n. 234/2020).

In secondo luogo, la stessa relazione tecnica allegata al disegno della legge di bilancio 2023, a pagina 74, evidenzia che il precedente intervento di raffreddamento, operato dalla legge 160/2019 per il biennio 2020-2021, è risultato sostanzialmente inoperante, in quanto tale periodo è stato caratterizzato da tassi di inflazione prossimi allo zero. Non può ritenersi, quindi, che la previsione di cui al co. 309 della legge 197/2022 determini, attraverso il meccanismo di trascinamento, un eccessivo aggravio delle misure restrittive in vigore negli anni precedenti.

Le medesime ragioni sopra esposte escludono anche profili di

illegittimità prospettabili, sul piano sovranazionale, con riferimento al principio generale del diritto dell'Unione europea che vieta discriminazioni basate sull'età (art. 21 Carta dei diritti di Nizza; viene richiamato, a tal riguardo anche l'art. 59 del Regolamento n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) e con riferimento al protocollo n. 1 sulla proprietà della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Con riferimento a tale ultimo parametro, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito che l'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU non ammette la soppressione integrale del trattamento pensionistico, ma non impedisce una sua riduzione ragionevole e proporzionata, che rifletta un corretto bilanciamento tra interesse generale della comunità e i diritti fondamentali dell'individuo (ex plurimis, sentenze 1° settembre 2015, Da Silva Carvalho Rico contro Portogallo, 15 aprile 2014, Stefanetti e altri contro Italia, 8 ottobre 2013, Da Conceição Mateus e Santos Januário contro Portogallo, 31 maggio 2011, Maggio e altri contro Italia). Si rinvia, a tal riguardo, alle considerazioni sopra esposte nel paragrafo 2.1, in ordine alla valida motivazione fornita dal legislatore per giustificare le disposizioni di cui al comma 309 dell'art. 1 della legge 197/2022.

Riguardo, invece, al principio eurounitario di non discriminazione, si rinvia alle considerazioni sopra esposte ai paragrafi 2.2 e 2.3, dove si è esclusa la natura tributaria delle disposizioni censurate dai ricorrenti e, conseguentemente, la possibilità di configurare una violazione del principio di uguaglianza e di universalità dell'imposizione.

4. Si aggiunga che la Corte costituzionale con sentenza n. 19/2025 si è pronunciata dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei riguardi delle modalità di calcolo della perequazione delle pensioni, tra l'altro, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309 della legge 197/2022, sollevate in riferimento agli artt. 1, comma prima, 3 e 4, secondo comma, 23, 36, primo comma e 38, comma secondo, Cost.

5. Orbene, questo Giudice è consapevole che più di recente la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, con ordinanza n. 23/2025 ha reputato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionali dell'art. 1, comma 309 della legge 197/2022, questa volta, in riferimento all'art. 53 Cost. e con riguardo al principio di ragionevolezza e della temporaneità delle misure eccezionali.

Le considerazioni sopra lumeggiate consentono di superare le articolate prospettazioni della Corte emiliana.

Si aggiunga che la giurisprudenza di questa Corte dei conti (fra le tante, Sez. Appello. Sicilia, sent. n. 86/A/2018 del 26 aprile 2018), alla quale si rinvia anche per gli effetti dell'articolo 118, primo comma disp. att. c.p.c., ha già affrontato il tema di cui si tratta, ritenendo infondata la pretesa, in altri giudizi, per profili sostanzialmente sovrapponibili.

Seppur per brevi cenni, quest'Organo Giudicante reputa necessario effettuare un rapido excursus della più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, riguardante norme finalizzate al riequilibrio del sistema previdenziale ed al contenimento della relativa spesa.

Con la sentenza n.116/2013 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011, come modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, che disponeva che, limitatamente al periodo agosto 2011- dicembre 2014, le pensioni erogate da Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, d'ammontare superiore ad € 90.000,00 annui, fossero assoggettate ad un contributo di perequazione.

Con la sentenza n.173/2016 la Corte Costituzionale ha, invece, dichiarato l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486, della L. n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014), disciplinante il contributo di solidarietà sulle pensioni statali da 91.216,51 € in su, che erano state sollevate.

Con la sentenza n.213/2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato la giuridica infondatezza delle questioni di costituzionalità dell'art. 1, commi 486 e 487, della L. n.147/2013, che erano state sollevate, con riferimento agli artt. 3, 53 e 136 della Cost., dalla Commissione Giurisdizionale per il Personale della Camera dei Deputati.

Dalla sentenza n.250/2017, emessa dalla Consulta in occasione del giudizio sulla costituzionalità dei nuovi criteri introdotti dal D.L. n.65/2015, conv. in L. n.109/2015, per la perequazione delle pensioni, si evincono i seguenti fondamentali principi:

l'entità dell'onere a carico dei pensionati dev'essere valutata tenendo conto del trattamento complessivo ad essi spettante, non con riguardo alla sola perequazione automatica;

le misure riguardanti il blocco temporaneo della perequazione delle pensioni non hanno natura tributaria bensì di mero risparmio di spesa; va salvaguardato un reddito che consenta di non comprimere le esigenze essenziali di vita dei pensionati;

il principio di ragionevolezza rappresenta il cardine attorno al quale debbono ruotare le scelte del legislatore;

dall'art. 38 della Cost. si evince che non costituisce conseguenza costituzionalmente necessitata quella dell'adeguamento con cadenza annuale di tutte le pensioni, con particolare riferimento a quelle medio-alte, che sono in grado di resistere agevolmente all'inflazione;

il principio di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto, di cui all'art. 36 della Cost., non può comportare un'automatica ed integrale coincidenza tra la misura della pensione e l'ultima retribuzione;

nella costante interazione tra i principii racchiusi negli artt. 3, 36, 1° comma, e 38, 2° comma, della Cost. debbono rinvenirsi i limiti alle misure di contenimento della spesa in materia pensionistica nei mutevoli contesti economici.

Come sopra riferito, con la sentenza n. 46/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di costituzionalità (del tutto analoghe a quelle prospettate nel presente giudizio dalle parti appellanti) che erano state sollevate, con l'ordinanza n.65/2017, pubblicata il 5.4.2017, da uno dei Giudici Unici delle Pensioni operanti presso la Sezione Giurisdizionale per la Sicilia di questa Corte nei riguardi dell'art. 22 della L.R. 21/2014 e dell'art. 1, comma 487, della L.

n.147/2013.

Con sentenza n. 263/2020 la Corte costituzionale ha rilevato che la prestazione tributaria. La prestazione tributaria annovera – tra i suoi requisiti indefettibili – una disciplina legale «finalizzata in via prevalente a provocare una decurtazione patrimoniale del soggetto passivo, svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico» (sentenza n. 178 del 2015, punto 9.1. del Considerato in diritto). Le risorse derivanti dal prelievo, connesse a un presupposto economicamente rilevante, rivelatore della capacità contributiva, devono essere poi destinate «a sovvenire pubbliche spese» (fra le molte, sentenze n. 240 del 2019, punto 5.1. del Considerato in diritto, e n. 89 del 2018, punto 7.1. del Considerato in diritto).

Con specifico riguardo al prelievo sulle pensioni, questa Corte ha osservato che, se destinato a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, esso si colloca fra le prestazioni patrimoniali imposte per legge (art. 23 Cost.). In tal caso, il prelievo si sottrae «al principio di universalità dell'imposizione tributaria, di cui all'art. 53 Cost., potendo trovare un'autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 Cost.» (sentenza n. 234 del 2020, punto 16.1. del Considerato in diritto; nello stesso senso, la sentenza n. 173 del 2016, punti 9. e 10. del Considerato in diritto).

Da ultimo si richiama la Sentenza della Corte cost. n. 263/2020, la quale, con argomentazioni che possono essere utilizzate nel caso in esame, consente di osservare che nella fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte – che riguarda una misura in verità peculiare – non

ricorrono gli elementi costitutivi della prestazione tributaria.

Non si tratta di prelievo destinato a incidere sul trattamento pensionistico di volta in volta erogato, né di decurtazione finalizzata a sovvenire pubbliche spese.

Non si può, pertanto, fare riferimento a quanto sostenuto dalla Corte cost. nella sentenza n. 116 del 2013, in tema di contributo di perequazione a carico delle pensioni di più elevato ammontare, qualificato come tributo in ragione delle finalità espressamente perseguite (art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111).

La fissazione di un limite ai trattamenti previdenziali differisce anche dal contributo di solidarietà sulle pensioni (sentenza n. 173 del 2016), regolato dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», e dal prelievo sulle pensioni di più cospicuo importo, introdotto dall'art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), scrutinato di recente da questa Corte (sentenza n. 234 del 2020).

La disciplina censurata non introduce un prelievo o un contributo straordinario sulle pensioni, volto a far fronte a pubbliche spese (sentenza n. 116 del 2013), né è improntata a finalità solidaristiche o perequative interne al circuito previdenziale (sentenze n. 234 del 2020 e n. 173 del 2016).

La normativa in esame si prefigge, piuttosto, di determinare, per un preciso arco temporale, l'importo massimo dei trattamenti pensionistici

Le caratteristiche evidenti della misura in questione sono dunque di razionalizzazione della spesa previdenziale e di complessivo riequilibrio del sistema e valgono a differenziarla - dal punto di vista tanto strutturale quanto finalistico - dalla logica che permea sia l'imposizione tributaria (sentenza n. 240 del 2019, il citato punto 5.1.) sia quella delle prestazioni patrimoniali disciplinate dall'art. 23 Cost.

Ad avviso di questo Giudicante, da tale rassegna si evince chiaramente il percorso evolutivo che ha caratterizzato la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, che, dinanzi a distinte disposizioni comportanti oggettivi effetti sfavorevoli, tra loro sostanzialmente analoghi, sui trattamenti di quiescenza, consistenti in una decurtazione, per un limitato periodo, del relativo ammontare od in una riduzione o sospensione, sempre in via temporanea, delle relative dinamiche perequative, ha ritenuto dapprima che si trattasse di illegittime e discriminatorie misure di natura tributaria e successivamente che, salvo il rispetto di determinate condizioni, si fosse in presenza di prelievi legittimi, da inquadrarsi nel genus delle "prestazioni patrimoniali imposte per legge", di cui all'art. 23 della Cost., aventi la finalità di contribuire al contenimento degli ingenti oneri finanziari gravanti sul sistema previdenziale ed al suo riequilibrio, in un contesto caratterizzato da una contingente situazione di grave crisi economica e sociale del Paese.

6. Orbene, esaminando le doglianze formulate dal ricorrente alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale sopra riportata, questo Giudice reputa, conclusivamente, che, previa declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzione prospettata, il ricorso vada rigettato.

Considerate la novità e la notevole complessità delle questioni oggetto della controversia, sussistono idonei motivi per dichiarare compensate le spese inerenti al presente grado di giudizio.

7. Tenuto conto della novità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P Q M

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica di Giudice per le pensioni, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 167 co. 1 c.g.c.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.

Il Giudice unico

Cons. Guido Petrigni

f.to digitalmente

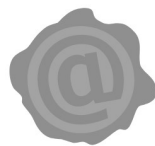
Depositata in Segreteria il 01/07/2025

Il Funzionario di Segreteria

Dr.ssa Antonella Chiarenza

f.to digitalmente

GUIDO
PETRIGNI
01.07.2025
09:35:42
GMT+02:00



ANTONELLA
CHIARENZA
CORTE DEI
CONTI
01.07.2025
13:39:53
GMT+02:00